CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI

CIG: BD8E8ECC20

Il Teatro Stabile di Genova, con sede legale in Genova, Piazza Borgo Pila n.42 (P.IVA 00278900105), in persona del Suo Direttore Sig. Davide Livermore (di seguito la **Committente** o **TSG**)

e

Solidarietà e Lavoro S.C.S. – ONLUS, con sede legale in Genova (16123) Piazza San Matteo n. 14/7 (P.iva 03051030108) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.Dagnino Stefano (di seguito l'**Appaltatore**")

Di seguito la Committente e l'Appaltatore sono definiti le "**Parti**" o, al singolare, la "**Parte**".

Premesso che:

- La Committente svolge attività teatrale in Genova presso quattro sale: il Teatro della Corte, il Teatro Duse, il Teatro Gustavo Modena e la Sala Mercato;
- Con Determina a contrarre del 12.10.2026, il Teatro Stabile di Genova ha indetto e dato avvio l'esecuzione del servizio;
- In data 30.10.2026 il TSG, ha affidato direttamente, ex Art. 50 comma 1 Lettera B D.lgs. 36/2023, l'esecuzione del servizio "SERVIZIO PERSONALE DI SALA)" fino al 31/12/2026, all'Operatore Economico "Solidarietà e Lavoro S.C.S. – ONLUS", al fine di garantire adeguati livelli di efficienza ed efficacia nell'esecuzione dei servizi.
- Solidarietà e Lavoro S.C.S. – ONLUS è una società leader nel global services che opera da trent'anni nel settore della cultura e del turismo. É un'azienda che fonda il proprio operato su qualità e valori quale sintesi tra professionalità, affidabilità e consolidata capacità progettuale, che è in grado di assicurare i servizi richiesti con organizzazione dei mezzi necessari, gestione a proprio rischio, in piena conformità alle esigenze organizzative della Committente e agli standard di qualità dei servizi richiesti, quali emergono dal presente Contratto.
- L'Operatore Economico "Solidarietà e Lavoro S.C.S. – ONLUS", inoltre, all'interno della propria mission ha l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate e cerca di trasformare lo svantaggio in vantaggio, attraverso la capacità di valorizzare nel lavoro le competenze individuali.
- TSG intende avvalersi dei servizi offerti da Solidarietà e Lavoro S.C.S. – ONLUS attraverso le modalità di esecuzione degli interventi che verranno via via disciplinati e organizzati tra le parti.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante ed essenziale del Contratto, tra le Parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei servizi di Personale di Sala al 31.12.2026.

Il personale di sala addetto all'accoglienza è composto dalle maschere e figure professionali dell'ambito teatrale e si svolgerà preventivamente, sulla base delle esigenze specifiche dell'organizzazione della Committente e presso il Teatro Stabile di Genova nei Teatri della Corte, il Teatro Duse, il Teatro Gustavo Modena e la Sala Mercato; mentre il servizio di volantinaggio dovrà svolgersi all'esterno delle sale teatrali /all'interno delle sale teatrali. Il servizio complessivo dovrà comprendere tutto quanto occorra per rendere tali prestazioni idonee secondo le condizioni stabilite e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dalle necessità di TSG.

Art. 2

Obblighi dell'Appaltatore

Fermo restando quanto previsto nel presente Contratto, l'Appaltatore si impegna nei confronti della Committente a**:**

- consegnare alla Committente e mantenere aggiornata la documentazione comprovante il pieno possesso dei requisiti di ordine generale, ex Artt.94-98 D.lgs. 36/2023 e s.m.d., in capo all'affidatario, non solo nelle more del perfezionamento dell'attività di "*verifica dei requisiti*" effettuata mediante FVOE;
- consentire agli incaricati della Committente, nel rispetto delle esigenze operative ed organizzative dei propri dipendenti, di ispezionare la propria sede impegnandosi, sin da ora, a fornire a tali incaricati tutte le informazioni e i documenti che dovessero risultare necessari.
- comunicare alla Committente ogni eventuale infortunio verificatosi nell'esecuzione del presente Contratto mediante l'invio di una comunicazione che, fatti salvi diversi accordi, dovrà essere inviato con cadenza mensile al seguente indirizzo di posta elettronica:
  teatrostabilegenova@pec.teatrostabilegenova.it
- Garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, ex Art. 102 comma 1 Lettera A D.lgs. 36/2023 e s.m.d.;
- Garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in

maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, ex Art. 102 comma 1 Lettera B D.lgs. 36/2023 e s.m.d.;

- Garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ex Art. 102 comma 1 Lettera C D.lgs. 36/2023 e s.m.d.

Art. 3

Durata e recesso

Il presente Contratto produce i propri effetti dalla data di sottoscrizione dello stesso, nonostante l'esecuzione sia iniziata in via di urgenza, sulla base della determina di affidamento.

La scadenza è fissata alla data del al 31.12.2026.

La Committente si riserva in ogni caso il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di invio della suddetta comunicazione. In tale ipotesi, l'Appaltatore avrà diritto di percepire soltanto il corrispettivo maturato sino alla data di efficacia del recesso. Resta inteso, tuttavia, che qualora il recesso della Committente sia assistito da giusta causa o sia dipeso in modo esclusivo da un inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti, verrà meno il diritto di quest'ultima ad ogni e qualsiasi compenso non ancora erogato al momento di efficacia del recesso, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali danni subiti oltre all'applicazione, ove previste, delle penali.

Art. 4

Corrispettivi

La Committente corrisponderà all'Appaltatore un importo complessivo corrispondente ad € 60.000,00 (sessantamila//00), oltre IVA; comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €2.000,00 (duemila//00).

Come specificato nella "*Determina di Affidamento Diretto*", il costo orario, per il servizio "personale di sala" ammonta ad € 20,00 (venti//00), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 D.lgs. 36/2023 e s.m.d..

Tale corrispettivo è da intendersi totalmente remunerativo in favore dell'Appaltatore di ogni prestazione, somministrazione, onere, spesa, costo e margine di utile dallo stesso sostenuti, siano essi diretti ed indiretti, previsti e imprevisti, collegati e/o connessi con l'esecuzione del Contratto; tale compenso comprende e compensa altresì tutto quanto necessario per eseguire e completare le prestazioni a regola d'arte. Il compenso indicato si intende altresì comprensivo di ogni onere e spesa derivante o connesso a: mezzi d'opera, assicurazioni, depositi, opere provvisionali, trasporti, carichi e scarichi, ferie, giustificativi, costo della manodopera, straordinari, allacciamenti provvisori, e di

quant'altro occorra per eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del TSG.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che non esistono oneri o costi, di qualsiasi tipo ed entità, che possono essere ritenuti non compresi e non compensati dal corrispettivo su indicato.

Art. 5

Fatturazione, termini di pagamento

La fatturazione avverrà mensilmente, in seguito alla verifica di corretta esecuzione svolta dal Rup, coadiuvato dal DEC. I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario al beneficiario a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, previo controllo contabile. Per gli importi dovuti con scadenza in giorno festivo, il pagamento dovrà essere effettuato il primo giorno feriale successivo alla scadenza.

Le fatture dovranno riportare il mese di competenza di svolgimento del servizio e il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce (CIG: **BD8E8ECC20**);

Il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell'impresa, per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento.

In nessun caso verranno effettuati pagamenti che non siano inerenti al servizio oggetto del presente contratto.

L'emissione di fatture da parte dell'Appaltatore in conformità alle normative vigenti è subordinata alla ricezione da parte della Committente della documentazione richiesta e della verifica della sua validità, e tanto con particolare riferimento alla regolarità dell'aggiornamento documentale indicato all'art. 2.

In particolare, in caso di mancato puntuale aggiornamento della documentazione indicata nell'art. 2, la Committente ha diritto di sospendere i pagamenti sino alla completa regolarizzazione della documentazione ovvero, in alternativa, operare una ritenuta fino al 20% sul corrispettivo maturato fino a quando l'Appaltatore non abbia posto rimedio al proprio inadempimento.

In nessun caso il pagamento dilazionato degli importi di cui al contratto determinerà maturazione di interessi di qualsiasi natura.

Qualora l'Appaltatore non fornisca alcuna attività tra quelle oggetto del contratto, la Committente ha la facoltà di interrompere i pagamenti parziali, fermi restando l'obbligo

di esecuzione delle prestazioni e le relative responsabilità per inadempimento.

Art. 6
Divieto di Subappalto

È fatto espressamente divieto il ricorso al subappalto.

Tale circostanza è valutabile esclusivamente in casi di estrema urgenza e/o in caso di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore. In ogni caso la Committente ha il diritto di esprimere il gradimento sul soggetto individuato per il subappalto.

Art. 7
Personale, assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore adibirà risorse in numero adeguato alla regolare esecuzione dei Servizi, in possesso di specifiche competenze relative a ciascun Servizio e di specifiche referenze che attestino una precedente esperienza nell'ambito del medesimo o analogo Servizio.
L'Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme contrattuali e di legge in materia di lavoro nonché di assicurazioni sociali, adempimenti previdenziali, contributivi e fiscali, di tutti quegli adempimenti comunque derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali, dagli accordi integrativi locali in vigore e dichiara e garantisce che tutto il personale addetto al Servizio, di cui fornisce documentazione a supporto, è da esso assunto, amministrato e liquidato a norma di legge e nel pieno rispetto dei contratti di lavoro applicabili e delle eventuali prescrizioni delle pubbliche Autorità e normative vigenti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a fornire:

- al momento della sottoscrizione del presente Contratto il DURC aggiornato, il DURF, il LUL, l'elenco del personale occupato, le copie delle ricevute dei versamenti degli oneri sociali, previdenziali ed assicurativi.

La mancata consegna della suddetta documentazione, nei termini e con le modalità regolate nel presente capo, nonché la mancata consegna, incompletezza o non regolarità della documentazione, costituirà inadempimento contrattuale e varranno le previsioni di cui all'art. 1456 del cod. civ., fermo restando il diritto della Committente, anche se l'inadempienza è emersa a fronte di denuncia od anche solo in fase ispettiva da parte degli Organi di Vigilanza, a procedere, sull'importo degli acconti ancora da corrispondere, ad una trattenuta di pari ammontare, da restituire all'atto dell'avvenuta regolarizzazione dei propri obblighi di legge.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore emergesse a fronte di denuncia od, anche solo in fase ispettiva, venisse accertata da parte degli Organi di

Vigilanza dopo l'ultimazione del Servizio, la Committente, qualora escussa, si riserva di trattenere gli importi che risultassero ancora dovuti a titolo assicurativo, previdenziale, fiscale, retributivo, sulle somme ancora dovute per l'esecuzione dei Servizi o mediante escussione della garanzia fideiussoria fino a concorrenza dell'eventuale maggiore somma versata.

Art. 8

Obblighi dell'appaltatore e penali

L'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva per il corretto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni derivanti a suo carico dallo svolgimento del Servizio, garantendone la corretta esecuzione nel rispetto della normativa di settore e di quanto disciplinato nel presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore fosse costretto ad interrompere il Servizio per eventi eccezionali e comunque allo stesso non imputabili, il medesimo Appaltato cercherà di collaborare attivamente con la Committente al fine di contenere nel minor tempo possibile il periodo di interruzione e/o parziale e/o inesatta esecuzione dei suddetti Servizi.

La documentazione oggetto del presente Contratto o che comunque riguardi la Committente dovrà essere conservata dall'Appaltatore quale depositario con obbligo di custodia nel rispetto di quanto previsto nel codice civile.

L'Appaltatore si assume piena responsabilità per le obbligazioni nascenti dall'operato delle persone di cui esso si avvale a qualunque titolo per l'esecuzione del Servizio impegnandosi a tenere la Committente manlevata e/o esonerata e indenne dalle conseguenze che possono derivare da tale operato nonché per i danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto della Committente che dei terzi, che si dovessero verificare per colpa del medesimo Appaltatore e/o dei soggetti da esso incaricati, a causa di un non corretto espletamento dei Servizi affidato.

L'Appaltatore si impegna, sin da ora, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, richiesta di risarcimenti e/o sanzione che possa ad essa derivare da richieste e/o pretese e/o azioni di terzi e/o di Pubbliche Autorità e/o Clienti per atti e/o fatti e/o omissioni direttamente o indirettamente imputabili all'Appaltatore e/o per violazioni di normative cui lo stesso è soggetto nello svolgimento della sua attività o comunque applicabili all'incarico affidato, nonché per un non corretto espletamento del Servizio indipendentemente dal motivo per il quale ciò sia dipeso e/o per provvedimenti che siano direttamente o indirettamente imputabili al medesimo Appaltatore e/o comunque riconducibili o afferenti al Servizio.

L'Appaltatore si impegna a utilizzare il marchio e il nome della Committente esclusivamente per l'espletamento del Servizio e limitatamente alla durata del Contratto. Nell'espletamento dell'incarico, l'Appaltatore non è legittimato, salvo preventiva autorizzazione scritta della Committente, a pubblicizzare o spendere il proprio nome né ad abbinare la propria denominazione e/o il proprio marchio e/o qualsiasi altro segno distintivo con quelli della medesima Committente. A tal riguardo, qualora la Committente dovesse autorizzare espressamente l'Appaltatore al predetto

utilizzo, quest'ultimo si impegna sin da ora, alla cessazione del Contratto per qualsiasi causa intervenuta, a non utilizzare i marchi e/o altri segni distintivi della Committente nonché a restituire a quest'ultima tutti i materiali sui quali siano apposti i suddetti marchi e/o segni distintivi.
In aggiunta alle ipotesi sopra descritte, la Committente si riserva il diritto di agire presso le competenti Autorità qualora eventuali atti e/o fatti e/o omissioni imputabili, direttamente o indirettamente, all'Appaltatore durante lo svolgimento dei Servizi ledessero in qualunque modo l'immagine e/o la reputazione commerciale vantate dalla medesima Committente sul mercato.
Durante l'esecuzione del Contratto, la Committente oltre al risarcimento del maggior danno si riserva, altresì, il diritto di applicare all'Appaltatore con riferimento alla natura del Contratto e della gravità dell'inadempimento, le penali previste ai sensi dell'art. 126 Codice Appalti.

Art. 9

Garanzia Definitiva

Le parti danno reciprocamente della mancata escussione della garanzia definitiva ex art. 117 D.lgs. 36/2023 e s.m.d. da parte del Teatro Stabile di Genova, stante la previsione normativa ex Art. 53 comma 4 D.lgs. 36/2023 e s.m.d. nonché della natura transitoria del presente contratto.

Art. 10

Clausola risolutiva espressa

In aggiunta alle specifiche ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 del codice civile, in combinato disposto alle disposizioni contenute nell'art. 122 D.lgs. 36/2023 e s.m.d. ed alle penali, richiamate all'art. 8 del presente contratto, che si intendono qui integralmente richiamate, la Committente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente e senza preavviso il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, quando si verifichi anche una delle seguenti condizioni e/o inadempimenti:

- ✓ dichiarazione di fallimento o sottoposizione dell'Appaltatore ad altre procedure concorsuali e/o esistenza di atti e/o procedimenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo decreti ingiuntivi, precetti, procedure esecutive) che evidenzino l'insolvenza dell'Appaltatore medesimo;
- ✓ ritardo o inadempimento degli obblighi relativi alle modalità e tempistiche di esecuzione del Servizio previste nel presente Contratto;
- ✓ arbitraria sospensione e/o interruzione di anche solo uno dei Servizi per un periodo continuativo superiore a tre giorni;
- ✓ mancato adempimento agli obblighi di legge in materia di trattamento economico retributivo e normativo, di tutela e sicurezza dei propri lavoratori;

- ✓ violazione di anche uno solo degli obblighi di cui agli artt. 1), 2), 6) 7) 8), 10) 11) 12) 13) 15);
- ✓ mancato possesso di tutti i requisiti di ordine generale ex Artt. 94-98 D.lgs. 36/2023 e s.m.d., anche nelle more del perfezionamento della verifica dei requisiti mediante FVOE.

La risoluzione di diritto del Contratto, in tutti i casi previsti nel presente contratto potrà essere fatta valere dalla Committente mediante l'invio di una semplice comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R anticipata via fax con efficacia a decorrere dalla data di ricezione della suddetta comunicazione via fax.

Art. 10-bis

Clausola di revisione dei prezzi

Le parti si danno reciprocamente atto che, al verificarsi delle ipotesi specificate ex Art. 60 D.lgs. 36/2023 e s.m.d., daranno seguito alla revisione dei prezzi pattuiti, nel rispetto di quanto precisato all'interno del succitato Articolo.

Art. 11

Codice etico

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti e dei principi del Codice Etico del Teatro Stabile di Genova pubblicati sul sito all'indirizzo: https://www.teatronazionalegenova.it/repository/files/202607091601056A4FA9A19B2D5575547333.pdf

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, degli obblighi sopra previsti costituisce grave inadempimento al presente Contratto. Conseguentemente TSG si riserva il diritto:

a) di sospendere l'esecuzione del Contratto mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza, e/o

b) di recedere unilateralmente dal Contratto, anche se in corso di esecuzione, oppure risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

L'esercizio dei diritti di cui alle lettere a) e b) avverrà a danno dell'Appaltatore addebitando a questo tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a suo esclusivo carico la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della suddetta

inosservanza, nonché l'obbligazione di mallevare la Committente per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

Art. 12

Responsabilità amministrativa (D.lgs. n. 231/01) e Prevenzione della Corruzione (L.190/2012)

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. TSG dichiara e dà atto che l'ente ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16.12.2021 il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001 e di avere efficacemente attuato procedure aziendali, protocolli, comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti nel Modello ed in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel suddetto Decreto.

L'Appaltatore prende atto dell'adozione da parte del Teatro Stabile di Genova del Modello di Organizzazione e Gestione consultabile all'indirizzo: https://www.teatronazionalegenova.it/repository/files/202607091615306A4FAD0291D94611094580.pdf

dichiarando di conoscerlo ed impegnandosi sin da ora a rispettarlo nei limiti delle proprie competenze e responsabilità e a conformarsi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate nonché alle procedure aziendali e ai protocolli attuati a tal fine dal medesimo TSG.

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, degli obblighi sopra previsti costituisce grave inadempimento al presente Contratto. Conseguentemente la Committente si riserva il diritto:

a) di sospendere l'esecuzione del Contratto mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza, e/o

b) di recedere unilateralmente dal Contratto, anche se in corso di esecuzione, oppure risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

L'esercizio dei diritti di cui alle lettere a) e b) avverrà a danno dell'Appaltatore addebitando a questo tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico del medesimo Appaltatore la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della suddetta inosservanza nonché l'obbligazione di manlevare TSG per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle procedure vigenti all'interno del TSG in materia di Prevenzione delle Corruzione, avendo espressamente preso atto del contenuto del Piano Triennale pubblicato nella sessione Amministrazione Trasparente:
https://www.teatronazionalegenova.it/repository/files/2026033117274169CBE7ED3F3BF029273910.pdf

Art. 13
Registrazione

Il presente Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. In tal caso saranno a carico della Parte inadempiente che avrà dato luogo alla registrazione, a causa dell'inosservanza anche di una sola delle clausole del presente Contratto.
In ogni caso lo scambio a mezzo Posta Elettronica Certificata costituirà data certa della conclusione contrattuale.

Art. 14
Incedibilità

L'Appaltatore non potrà cedere il Contratto né trasferire, neppure parzialmente, a terzi i diritti da esso derivanti, né disporre di essi. I crediti derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dei servizi non sono cedibili a terzi a norma del 2° comma dell'art. 1260 del c.c.

Art. 15
Disposizioni generali

Il presente Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti e, per l'effetto, supera ed annulla ogni altra eventuale precedente dichiarazione, comunicazione o accordo.
Qualsiasi modifica, aggiunta o eliminazione di clausole contrattuali contenute nel presente Contratto dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti e sottoscritta da parte di rappresentanti di ciascuna delle Parti a ciò debitamente titolati ed autorizzati.
L'invalidità totale o parziale di una parte del presente Contratto non avrà alcun effetto

sulla validità del resto del Contratto.
La tolleranza di una delle Parti all'inadempimento di quanto indicato nel presente Contratto non costituisce in alcun caso rinuncia o modifica ai corrispettivi diritti.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs. 36/2023e s.m.d. - e dalle altre leggi in vigore.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente Contratto devono farsi per iscritto e devono essere inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata agli indirizzi indicati di seguito e si considerano conosciute dall'altra Parte dalla data di invio della stessa.

Art. 16

Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del presente contratto, o comunque con esso connesso o collegato, sarà esclusivamente competente il foro di Genova

Art. 17

Allegati

Costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto i seguenti Allegati:
-Autocertificazione del pieno possesso dei requisiti di ordine generale, ex Artt.94-98 D.lgs. 36/2023 e s.m.d. al momento della stipula contrattuale, anche previa conclusione delle verifiche mediante FVOE;
-Documentazione prodotta da OE nell'arco temporale intercorrente tra la "Determina di Affidamento Diretto" ed il perfezionamento della "Verifica dei requisiti";
-Determina di affidamento diretto;
-Esiti verifica requisiti ANAC;
-Capitolato tecnico.

Art. 18

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato all'interno del presente contratto, le Parti si riportano integralmente al contenuto della Determina di Affidamento diretto, nel rispetto di quanto disciplinato dal D.lgs. 36/2023 e s.m.d. e dalla normativa vigente applicabile ai "Contratti Pubblici".

Per la Committente Per l'Appaltatore

Firmato digitalmente da:
Livermore Davide
Firmato il 19/11/2026 12:22
Seriale Certificato: 3886101
Valido dal 01/10/2024 al 01/10/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Parti dichiarano di aver letto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole del Contratto:
art. 1 (*Oggetto*), art. 2 (*Obblighi dell'Appaltatore*), art. 3 (*Durata e recesso*), art. art. 6 (*Divieto di Subappalto),* art. 7 *(Personale, assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro),* art. 8 (*Obblighi dell'appaltatore e penali*), art. 9 (*Garanzia definitiva),* art. 10 (*Clausola risolutiva espressa), Art. 10-bis (Clausola di revisione dei prezzi),* art. 11 *(Codice Etico)*, art. 12 *(Responsabilità amministrativa e Prevenzione della Corruzione)* art. 14 (*Incedibilità)*, art. 15 (Disposizioni Generali), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Allegati), art. 18 (Rinvio).

Per la Committente

Per l'Appaltatore



Firmato digitalmente da:
Livermore Davide
Firmato il 19/11/2026 12:22
Seriale Certificato: 3886101
Valido dal 01/10/2024 al 01/10/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA